

DELIBERA N. 6/12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N°. 2320/SM NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "IRIS") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 gennaio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 27/06/2011, n. Cont. 69/11/DICAM/ N° Proc. 2320/SM, notificato in data 11 luglio 2011, con il quale è stata contestata alla società R.T.I. S.p.A. con sede legale in Roma, Via del Nazareno n.8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Iris*", la violazione dei paragrafi 2.4 e 3.1. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in merito alla trasmissione del film "*Mulholland Drive*", andato in onda il 9 gennaio 2011 a partire dalle ore 18:26;

VISTE le memorie giustificative della società Rti spa del 26 luglio 2011 (pervenute in Autorità con nota prot n. 0039552 del 28 luglio 2011) - integrate in sede di audizione svolta in data 27 settembre 2011 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-“Mulholland Drive” è un film d'autore, classificato dalla competente commissione di revisione cinematografica come “libero da divieti”. E' un'opera di riconosciuto valore artistico, del tutto coerente con la caratterizzazione della rete “Iris”, rivolta ad un pubblico di nicchia. Si tratta di un'opera di non agevole interpretazione, costruita sulla frammentazione della trama; le sequenze che toccano temi più delicati hanno un approccio più allusivo che esplicito, incomprensibile per i minori di più tenera età, ed a maggior ragione privo di ogni capacità lesiva nei confronti degli adolescenti. Non vi sono scene ove appaiono organi sessuali, nè immagini esplicite di violenza efferata; a maggior ragione, il film non mostra alcun carattere apologetico od esortativo, rispetto alla violenza, né stimola alla morbosità. Il film non costituisce una rappresentazione rozza e gratuita di sesso e violenza fini a se stessi. Possono essere richiamate, con riferimento all'opera, considerazioni analoghe a quelle che hanno condotto all'archiviazione di analoga contestazione mossa con riferimento alla messa in onda, su “Iris”, di un episodio del serial “I Soprano” (cfr. delibera 181/11/CSP, del 23 giugno 2011);

-in ogni caso, l'art. 34, comma 2, d.lgs. 177/05, come modificato dal d.lgs. 44/10 non vieta la trasmissione di programmi che possano nuocere ai minori, ma la consente soltanto in orari in cui possa essere ragionevolmente esclusa la presenza di minori davanti al teleschermo (nel caso di specie, peraltro, la maggior parte del film è stata trasmessa fuori dalla “fascia protetta”) oppure con accorgimenti tecnici tali da escludere che i minori possano, normalmente, seguirli (con particolare attenzione nel corso della “fascia protetta”), e purché, in ogni caso tali programmi siano preceduti da un'avvertenza acustica od identificati da un apposito simbolo visivo. La categoria degli “accorgimenti tecnici” comprende non soltanto gli strumenti tecnologici, quali i sistemi di controllo parentale, ma, più in generale, qualsiasi possibile scelta tecnica del fornitore di servizi di media audiovisivi relativa alla caratterizzazione editoriale e l'allestimento del palinsesto nonché le relative informazioni fornite al pubblico. L'attuale disciplina regolamentare (delibera 220/11/CSP e note interpretative 1.8.2011) consente la messa in onda di film vietati ai minori di 14 anni e di contenuti “per adulti” attraverso i decoder DTT installati presso l'utenza. I decoder DTT sono muniti di sistema di parental control che, secondo le attuali disposizioni regolamentari, consente addirittura la messa in onda di contenuti “per adulti”. E' pertanto, giocoforza concludere che a maggior ragione deve essere consentita la messa in onda di un film non vietato, che contiene alcune scene allusive a tematiche sessuali e atti di violenza, peraltro del tutto funzionali allo sviluppo narrativo. La natura tematica di “Iris” e la sua non destinazione ai minori sono state chiaramente rese note al pubblico, sia attraverso la presentazione del canale contenuta nel sito web, sia mediante la stessa programmazione di “Iris”, attivo da vari anni,

costantemente ispirata ai criteri editoriali indicati. Inoltre, il film è stato inserito all'interno di un ciclo pomeridiano dal titolo "Iris in America", dedicato al cinema d'autore statunitense. Tutti i film del ciclo sono preceduti da una sigla di presentazione e da un cartello, che avvertono circa la natura colta ed autoriale, quindi certamente non destinata ai minori, delle opere. La concreta probabilità che i minori, soprattutto di più giovane età, abbiano potuto seguire "Mulholland Drive" su "Iris" è pari a zero, tenuto anche conto che la piattaforma digitale terrestre - cui necessariamente accede chi riceve il segnale di "Iris" - al contrario rispetto al "vecchio" sistema analogico, comprende una vasta offerta tematica di canali per bambini e ragazzi;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il fatto che l'episodio contestato sia stato trasmesso sulla piattaforma digitale terrestre e nello specifico su "Iris", canale tematico e "di nicchia" dedicato in prevalenza al cinema ed alla fiction d'autore, così come anche evidenziato anche nel sito web dedicato al canale, e che allo stato si possa rilevare un'ampia offerta di canali destinati ai minori non escludono in sé che i minori possano assistere in linea teorica a programmi mandati in onda, in chiaro, specie a partire dalla fascia oraria c.d. protetta, fascia oraria nella quale si presume che il minore sia da solo di fronte allo schermo televisivo; per pubblico di riferimento, o meglio che possa aver assistito al film, non può intendersi solo e esclusivamente quello costituito dagli appassionati cinefili, come sostiene la parte, ma anche da minori che in quella fascia oraria ben potevano far parte di detto pubblico;

- non costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva del film il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori tenuto conto del *medium* attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato, in questo caso televisione e non cinema, e del suo grado di accessibilità (peraltro connesso anche alla fascia oraria di messa in onda e agli accorgimenti tecnici utilizzati per escludere la visione da parte dei minori); tale valutazione spetta in ultima analisi all'Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste;

- non rileva ai fini del presente procedimento il riferimento alla delibera 181/11/CSP, del 23 giugno 2011 che si riferisce a fattispecie diversa dal caso in esame; infatti con tale delibera l'Autorità ha archiviato la messa in onda di film in quanto ha ritenuto "l'adozione del sistema iconografico - bollino rosso - inteso a segnalare che la visione del programma è inadatta ad un pubblico di minori, compatibile con gli specifici contenuti analizzati e misura sufficiente a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto della fascia oraria di

trasmissione (c.d. di televisione per tutti), comunque al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, e che le scene contestate appaiono funzionali all'intreccio narrativo"; il caso di specie riguarda film mandato in onda a partire dalle ore 18:26; né all'inizio, né nel corso del film né dopo ogni interruzione pubblicitaria compaiono avvisi o sistemi iconografici di segnaletica; il cartello e la sigla di presentazione del ciclo di film e che avvertono circa la natura colta ed autoriale delle opere non possono certo sostituire la segnaletica e il sistema iconografico previsti specificamente dalla normativa vigente volti ad avvisare il telespettatore circa l'adeguatezza del film alla visione da parte di un pubblico di minori;

- la trasmissione del programma oggetto di contestazione è avvenuta in chiaro e non è equiparabile a quelle trasmissioni ad accesso condizionato (regolamentate dalla delibera n. 220/11/CSP citata dalla stessa emittente) caratterizzate da sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio è protetto da preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore e che offrono la possibilità di adottare misure tecnologiche idonee a escludere l'accesso dei minori a determinati programmi;

RITENUTO, all'esito di un più approfondito esame, di poter comunque accertare la scarsa potenzialità pregiudizievole del programma oggetto di contestazione, in quanto:

- anche se il film ha inizio in fascia oraria protetta, la maggior parte del film è stato trasmesso in fascia oraria c.d. di televisione per tutti ed anche le scene ritenute più critiche sono state mandate in onda in quest'ultima fascia oraria; i contenuti di tali scene appaiono compatibili con i relativi orari di messa in onda, al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, tenuto altresì conto che le stesse appaiono giustificate dal contesto diegetico e che non contengono rappresentazioni gratuite di sesso e di violenza caratterizzate da particolare e morbosa attenzione ai particolari;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione del film "*Mulholland Drive*", andato in onda il 9 gennaio 2011 a partire dalle ore 18:26, su Iris non integri la violazione dei paragrafi 2.4 e 3.1. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO peraltro opportuno di richiamare la società Rti spa ad un puntuale e rigoroso rispetto delle norme poste a tutela dei minori e di prescrivere alla stessa l'adozione di opportune cautele in ordine sia all'orario di messa in onda dei programmi, sia ai sistemi di segnaletica utilizzati. In particolare la società dovrà sempre evitare la messa in onda in fascia oraria c.d. protetta di film o di parti di film non dedicati ad un pubblico di minori o comunque con contenuti inadeguati alla fascia oraria che va dalle ore 16:00 alle ore 19:00; dovrà altresì adottare tutti gli accorgimenti tecnici, quali idonei sistemi di segnaletica, volti ad avvisare il pubblico circa il grado di adeguatezza del programma alla visione da parte di un pubblico di minori;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio;
2. di richiamare la società Rti spa ad un puntuale e rigoroso rispetto delle norme poste a tutela dei minori e di prescrivere alla stessa l'adozione di opportune cautele in ordine sia all'orario di messa in onda dei programmi, sia ai sistemi di segnaletica utilizzati. In particolare la società dovrà sempre evitare la messa in onda in fascia oraria c.d. protetta di film o di parti di film non dedicati ad un pubblico di minori o comunque con contenuti inidonei alla fascia oraria che va dalle ore 16:00 alle ore 19:00; dovrà altresì adottare tutti gli accorgimenti tecnici, quali idonei sistemi di segnaletica, volti ad avvisare il pubblico circa il grado di adeguatezza del programma alla visione da parte di un pubblico di minori.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

